STUDIO IOCCA

COMUNE DI NORAGUGUME

Provincia di Nuoro

OGGETTO: Parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) sulla proposta di aggiornamento del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) – REV_giugno_2026. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

P A R E R E N. 15/2026

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Noragugume, dott. Giorgio Iocca, ha ricevuto in data **19 giugno 2026**, a mezzo PEC, la proposta di aggiornamento del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) nella versione **REV_giugno_2026**, accompagnata dalla richiesta di espressione del parere preventivo dell'organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Il regolamento vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25 giugno 2024 e consta di 38 articoli. La proposta in esame, che porta il testo a 40 articoli, introduce modifiche mirate rispetto alla versione vigente, mantenendo invariata la struttura portante della disciplina. Il parere viene reso esclusivamente sulle innovazioni introdotte rispetto al testo approvato nel 2024, fermo restando che la conformità dell'impianto regolamentare generale alla normativa vigente è già stata valutata positivamente in sede di approvazione del regolamento originario.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il parere viene reso nell'esercizio delle funzioni attribuite al Revisore dei Conti dall'art. 239, comma 1, lett. b), n. 5, del TUEL, che prevede il parere obbligatorio dell'organo di revisione sulle proposte di regolamento aventi riflessi diretti o indiretti sulle entrate e sulle spese dell'ente. Il Regolamento disciplina la principale entrata tributaria propria del Comune e presenta pertanto piena inerenza con tale previsione.

I principali riferimenti normativi rilevanti per le modifiche introdotte sono:

- art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013 – facoltà di riduzioni e agevolazioni;
- art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 – facoltà di ulteriori riduzioni e agevolazioni anche di carattere socio-economico;
- Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF – Testo Unico in materia di bonus sociale rifiuti;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – ordinamento finanziario degli enti locali.

ESAME DELLE MODIFICHE INTRODOTTE

Il confronto tra il testo approvato nel 2024 e la proposta in esame evidenzia tre interventi: una modifica formale al titolo dell'art. 24, l'inserimento di un nuovo art. 27 e l'inserimento di un nuovo art. 28, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Modifica del titolo dell'art. 24 (ex «Altre agevolazioni»)

Il precedente titolo «Altre agevolazioni» viene sostituito con «Agevolazioni ex art. 1, comma 659, L. 147/2013». Il contenuto dell'articolo — sei categorie di riduzione per unico occupante, abitazioni stagionali, residenti all'estero e fabbricati rurali — rimane invariato. La modifica è di natura esclusivamente formale e produce l'effetto positivo di esplicitare la base legale dell'agevolazione, migliorando la chiarezza e la trasparenza del testo regolamentare.

Inserimento del nuovo art. 27 – Altre riduzioni e agevolazioni

L'articolo, non presente nel regolamento del 2024, introduce la facoltà per il Consiglio Comunale di deliberare ulteriori riduzioni e agevolazioni, anche di carattere socio-economico, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013. La copertura finanziaria di tali eventuali agevolazioni è espressamente imputata alla fiscalità generale del Comune, con esclusione di qualsiasi ricarico sugli altri contribuenti TARI.

La disposizione non introduce autonomamente alcuna riduzione né comporta impatti finanziari immediati: si limita a creare il quadro regolamentare abilitante per future deliberazioni motivate, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi del servizio sancito dall'art. 1, comma 654, L. 147/2013. La base normativa è puntuale e la scelta di codificarla nel regolamento è coerente con i principi di trasparenza e certezza del diritto.

Inserimento del nuovo art. 28 – Compensazione del bonus sociale rifiuti con crediti pregressi

Si tratta della modifica di maggior rilievo sostanziale. L'articolo, articolato in nove commi, disciplina la facoltà del gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti (GTRU) di compensare, in tutto o in parte, l'importo del bonus sociale rifiuti spettante all'utente avente diritto con eventuali crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati dal Comune nei confronti del medesimo utente per il servizio di gestione dei rifiuti. Sono previste due procedure distinte: compensazione diretta per crediti già definitivamente accertati, e compensazione previa sospensione e sollecito per crediti ancora in corso di accertamento, con obbligo di evidenza nel documento di riscossione e registrazione nella piattaforma SGAte.

La disposizione recepisce la **deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF** (Testo Unico bonus sociale rifiuti), emanata nel 2025 e pertanto successiva all'approvazione del regolamento vigente. L'inserimento costituisce quindi un adeguamento necessario alla sopravvenuta regolazione dell'Autorità, che prevede espressamente tale meccanismo di compensazione e ne disciplina le modalità operative. L'art. 39 del nuovo regolamento (già art. 37 nella versione 2024) stabilisce peraltro l'adeguamento automatico del testo alle modificazioni normative, ma la puntuale codificazione della procedura nell'articolato garantisce maggiore certezza operativa per il GTRU e tutela informativa per l'utente.

PROFILI FINANZIARI E DI EQUILIBRIO DI BILANCIO

Le modifiche introdotte non alterano la struttura tariffaria né i meccanismi di determinazione della TARI, che restano invariati rispetto alla versione approvata nel 2024. Gli impatti finanziari delle singole innovazioni sono i seguenti:

- La modifica formale al titolo dell'art. 24 è priva di qualsiasi riflesso finanziario.
- Il nuovo art. 27 non determina oneri immediati: eventuali agevolazioni future dovranno essere coperte con risorse di fiscalità generale all'atto della loro adozione, nel rispetto del comma 654, art. 1, L. 147/2013.
- Il nuovo art. 28 disciplina una compensazione di partite già iscritte in bilancio (bonus sociale da erogare e crediti da riscuotere), senza generare nuovi oneri né minori entrate aggiuntive rispetto alla situazione contabile preesistente. La natura facoltativa della compensazione (esplicitamente qualificata tale al comma 5) preserva la discrezionalità gestionale del GTRU.

CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi esaminati, il Revisore Unico dei Conti esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) – REV_giugno_2026, rilevando che:

- le modifiche introdotte rispetto al regolamento approvato con deliberazione CC n. 16 del 25 giugno 2024 sono tre: una di natura formale (titolo art. 24) e due di natura sostanziale (artt. 27 e 28 nuovi);
- tutte le innovazioni trovano puntuale fondamento nella normativa primaria vigente e nella regolazione ARERA, con particolare riferimento alla deliberazione n. 355/2025/R/RIF emanata successivamente all'approvazione del regolamento vigente;
- nessuna delle modifiche altera la struttura tariffaria né compromette la copertura integrale dei costi del servizio;
- non emergono profili ostativi sotto il profilo della legittimità contabile e fiscale.

Il parere viene reso esclusivamente sotto il profilo della regolarità contabile e della conformità alla normativa vigente, rimanendo impregiudicata ogni valutazione di merito e di opportunità amministrativa di competenza dell'organo consiliare.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Giorgio Iocca
Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti
(firma digitale)

GIORGIO
IOCCA
21.06.2026
23:53:21
GMT+02:00